

## ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 68

OGGETTO: Autorizzazione temporanea ai sensi dell'art.5 lettera j) e dell'art.12 lettera e) del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio del Parco del Conero alla sessione di cattura della trappola n. 37

Data: 10/08/2020

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di agosto, nel proprio ufficio,

#### Il Direttore

Premesso che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - art. 1, c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7);

Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente Parco è costretto ad attuare un Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) con la pratica del selecontrollo ai sensi dell'apposito regolamento dell'Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge 394/91 sulle aree protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio ed in ultimo alla legge regionale 15/94 sulle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco;

Vista la decisione presa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 206/2008 di approvare il programma di controllo del cinghiale nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo;

Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero approvato con delibera 159/11 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 109 del 18/06/2012 relativo all'approvazione dell'elenco delle persone idonee all'iscrizione nell'apposito albo degli operatori volontari di trappolamento abilitati dell'Ente Parco Regionale del Conero;

Richiamato l'obbiettivo del Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) che prevede di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione del suide;

Considerato che per le vie brevi è pervenuto a codesto Ente da parte del Sig. Domenico Quagliani, responsabile della Coop. Agricola Moderna, la segnalazione della presenza di branchi di cinghiali nei vigneti sito in zona Vallone nel Comune di Sirolo che causano ingenti danni alle colture viticole e la conseguente richiesta di porre in essere una trappola per limitare i danni da cinghiale;

Visto che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, prevede all'art. 5 comma j. che "Il direttore può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al presente articolo e all'art. 8";

Richiamata la nota inviata dall'ASUR Marche area vasta 2 dal dott. vet. Alberto Polonara prot. 2084/2020 in cui viene sintetizzata l'attività che deve essere svolta dal settore per l'utilizzo alimentare nell'ambito familiare dell'animale abbattuto;

Valutata su cartografia la posizione di installazione di una trappola autoscattante finalizzata al prelievo del cinghiale tramite cattura dei suddetti branchi;

Vista l'autorizzazione all'installazione della trappola autoscattante finalizzata al prelievo del cinghiale pervenuta dal locatario Coop. Agr. Moderna in data 07/08/2020 ns. prot. 2261/20;

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dell'Ente Parco Regionale del Conero, informato sui luoghi del posizionamento a seguito di sopralluoghi congiunti tra Parco e Carabinieri Forestale ne reputa valida l'idoneità per l'installazione;

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;



